AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"CONSORZIO SOCIALE VALLE DELL'IRNO"
Ambito Territoriale S06

PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO

"Servizio di reperibilità degli Assistenti Sociali in servizio presso i Comuni dell'Azienda Speciale Consortile Ambito S6"

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 09/11/2026

I N D I C E

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 FINALITÀ

ART. 3 FUNZIONI

ART. 4 COMPITI

ART. 5 ARTICOLAZIONE ORARIA

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 7 MODALITÀ DI INTERVENTO

ART. 8 COMPENSI

ART. 9 RISORSE ECONOMICHE

ART.10 DISPOSITIVI

ART.11 RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento del servizio di reperibilità degli assistenti sociali in servizio presso le sedi del Servizio Sociale Professionale ubicate nei Comuni di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato San Severino, Siano, aderenti all'Azienda speciale consortile Consorzio Sociale Valle dell'Irno Ambito S06 - esso costituisce un servizio essenziale dell'Ambito Territoriale.

Il turno di servizio della reperibilità è definito dal Direttore per ogni comune d'ambito. Per l'individuazione del personale da collocare in reperibilità è privilegiato il criterio della partecipazione volontaria (art. 24 c. 3 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018). Ove ciò non sia effettivamente possibile, la copertura del servizio di reperibilità viene garantita anche attraverso la diretta individuazione da parte del Direttore.

La determinazione dei turni di reperibilità terrà conto non solo del principio della necessaria rotazione tra i dipendenti interessati, ma anche della necessità di garantire una giusta alternanza con riferimento ai giorni festivi e alle festività infrasettimanali civili e religiose. Sulla base dell'art. 26 lettera c) della piattaforma Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2026/2028 il numero massimo di turni mensili da assegnare a ciascun dipendente, che, ai sensi dell'art. 10 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo è elevato ad un massimo di 6 volte al mese. Il limite di "6 volte in un mese" deve essere correttamente inteso come equivalente a "6 periodi", dovendosi conteggiare ogni "periodo" nell'ambito di una giornata di 24 ore. In caso di chiamata, l'interessato deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti (art. 24 c. 2), salvo impedimenti dovuti ad interruzioni parziali e/o totali della viabilità ordinaria e/o per causa di forza maggiore. Il Direttore provvede direttamente alla sostituzione del dipendente che, già inserito nel sevizio di reperibilità, per ragioni di malattia o di infortunio o di altro impedimento riconducibile a forza maggiore, debitamente comprovati, abbia dato tempestiva informazione di trovarsi nell'impossibilità di effettuare il servizio.

Per esigenze particolari, eccezionali e motivate, il dipendente già collocato in un turno di reperibilità può eventualmente farsi sostituire da altro dipendente dallo stesso indicato, purché preventivamente autorizzato dal Direttore. Ove non sia altrimenti possibile, il Direttore può ricercare i sostituti, in via prioritaria, tra quelli iscritti nel turno successivo, mediante disposizioni di servizio. Il personale subentrante, se iscritto nel turno immediatamente successivo, ha la facoltà di espletare il servizio anche nel turno previsto, oppure rinunciarvi. Nel caso di rinuncia, il Direttore individuerà, mediante disposizioni di servizio, i sostituti.

Art. 2 – Finalità

Il Servizio di pronta Reperibilità è finalizzato ad assicurare la tutela di soggetti minori, anziani, donne sole e/o con figli, persone senza fissa dimora, mediante interventi immediati e non rinviabili che si rendono necessari durante l'orario di chiusura degli uffici del Servizio Sociale Professionale territoriale, limitatamente ai soli giorni di **sabato e domenica e nei giorni festivi per l'intero arco della giornata.** È esclusa ogni attività cui gli Assistenti Sociali possono adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro.

Art. 3 – Funzioni

Il Servizio di pronta Reperibilità è istituito per garantire il pronto intervento straordinario ed emergenziale, afferente alle aree di intervento di competenza del Servizio Sociale Professionale territoriale, ovvero: famiglia e minori, anziani, persone diversamente abili, violenza di genere, persone senza fissa dimora, etc. La valutazione del grado di emergenza dell'intervento richiesto è riservata all'operatore in reperibilità. L'intervento può essere attivato anche su precisa disposizione del Direttore. Il Servizio di pronta Reperibilità non è attivo per i casi di persone con problemi di tossicodipendenza, alcolismo, salute mentale, per le quali dovranno essere attivati i servizi specialistici (118, Servizio Tossicodipendenze e/o Alcologia, Dipartimento Salute Mentale) in quanto competenti e provvisti del Servizio di pronta Reperibilità, salvo diversa disposizione del Direttore.

Sono in ogni caso esclusi dal servizio di reperibilità:

- i dipendenti che non possano garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata;
- i disabili beneficiari dei permessi di cui alla Legge n. 104/92 art. 33, comma 6;
- i lavoratori legittimamente assenti dal servizio per la sussistenza di una delle diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro previste sia dalla legge che dal contratto collettivo (ad esempio: malattia, congedo di maternità, aspettative, ecc.). Infatti, essendo il rapporto di lavoro sospeso, il dipendente è esonerato dal suo obbligo di rendere la prestazione lavorativa per tutta la durata del periodo di sospensione.
- i lavoratori in ferie (salva la disponibilità al rientro da rendersi per urgenti necessità); può essere fatta eccezione all'esonero solo se il lavoratore chiede formalmente di non essere escluso dal servizio di reperibilità durante il periodo di ferie;
- i dipendenti rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 151/2001, commi 1, 2 e 3 (Testo unico sulla maternità e paternità);
- i lavoratori possono richiedere di essere esentati dal turno di reperibilità, anche solo per limitati e predefiniti periodi di tempo, in presenza di cause di forza maggiore o di specifici eventi fortuiti o per particolari ragioni personali o familiari debitamente comprovate. Sulla richiesta di esonero decide il Direttore, tenendo conto della particolare situazione organizzativa della struttura, con riferimento particolare al numero dei dipendenti effettivamente disponibili in relazione alle esigenze da soddisfare.

Art. 4 - Compiti

Il Servizio di pronta Reperibilità dovrà curare compiti straordinari ed emergenziali, al di fuori dell'orario di apertura degli uffici del Servizio Sociale Professionale territoriale ricadenti nei giorni di sabato e festivi. Gli interventi sono finalizzati a garantire l'accoglienza immediata e il pronto intervento assistenziale in situazioni di emergenza e/o di semi-abbandono di utenti residenti nei Comuni Consorziati.

Rientrano tra i compiti propri del Servizio Sociale Professionale territoriale in reperibilità anche il garantire la collocazione di utenti nelle strutture residenziali idonee all'accoglienza per il tempo strettamente necessario al reperimento di soluzioni più idonee; nonché ad informare del caso, il 1° giorno lavorativo utile, l'Assistente Sociale territorialmente competente per la presa in carico.

Art. 5 - Articolazione oraria

Il servizio sociale di reperibilità è previsto il sabato, la domenica e nei giorni festivi nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno successivo (turno di reperibilità pari a 12 ore).

Art. 6 - Organizzazione del servizio

Il Servizio di pronta Reperibilità viene espletato a rotazione da tutti gli Assistenti Sociali in servizio presso il Servizio Sociale Professionale territoriale dei Comuni Consorziati - (fatta eccezione per le esclusioni previste dalla normativa vigente) nei limiti e con le modalità previste dal CCNL. Il Servizio di pronta Reperibilità degli Assistenti Sociali viene prestabilito con programmazione mensile; salvo improvvise e non preventivabili necessità, può essere concordato il cambio dei turni di reperibilità fra il personale interessato, dandone preventiva informativa al Direttore ed a tutti gli interessati. Viene comunque fatta raccomandazione agli Assistenti Sociali di programmare le ferie evitando di sovrapporle ai propri turni di pronta Reperibilità stabiliti con programmazione annuale.

Gli Assistenti Sociali in servizio di reperibilità dovranno comunicare temporaneamente il proprio numero di telefono cellulare dedicato da utilizzare in funzione negli orari di reperibilità. Il numero di tale cellulare e il calendario di reperibilità verrà comunicato ai Comandi di Polizia Municipale dei Comuni consorziati, alle Forze dell'Ordine, ai Sindaci dei Comuni consorziati e all'A.G.

Art. 7 - Modalità di intervento

L'attivazione del Servizio sociale di reperibilità avviene su chiamata della Polizia Municipale o delle Forze dell'Ordine o del Responsabile del Servizio competente dei Comuni Consorziati o dal Direttore dell'Azienda consortile S6. È obbligo dell'Assistente Sociale chiamato in reperibilità trovarsi nel luogo della convocazione o porsi in condizioni di effettuare le prestazioni richieste entro 30 minuti dalla chiamata. Il dipendente inserito nei turni di reperibilità, in caso di chiamata, utilizza il proprio mezzo per raggiungere la sede della chiamata. Dal momento della chiamata, il dipendente è ufficialmente in servizio di reperibilità.

Art. 8 – Compensi

Il personale incaricato sarà compensato secondo le regole previste dal CCNL. L'indennità di reperibilità e le ore di straordinario per eventuali interventi effettuati a seguito chiamata, saranno erogate a seguito di accurata rendicontazione. Per le ore di straordinario svolte in giorno di riposo settimanale (domenica) a seguito di chiamata si applica la disciplina stabilita dall'art. 24 c. 1 del CCNL 14-09-2000, così come modificato dall'art. 14 del CCNL 05-10-2001.

Indennità di reperibilità: Il dipendente è collocato in reperibilità solo al di fuori dell'orario di lavoro (art. 24, comma 5, del CCNL del 21.05.2018); l'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Il vincolo della reperibilità, pertanto, può sorgere solo relativamente ai periodi temporali non coperti dalla ordinaria attività lavorativa. Al personale in reperibilità deve essere corrisposto, indipendentemente dallo svolgimento di una effettiva prestazione lavorativa, il particolare compenso previsto dalla disciplina contrattuale destinato a remunerare esclusivamente la sua disponibilità ed il parziale sacrificio del godimento dei suoi periodi di riposo, al di fuori dell'orario di lavoro.

Tale compenso è diverso, distinto ed autonomo rispetto a quello da corrispondere al medesimo dipendente qualora renda un'effettiva prestazione lavorativa nell'ambito di un periodo di reperibilità. Il servizio di reperibilità è remunerato con l'indennità di € 10,33 per 12 h al giorno (vigente CCDI); tale importo viene raddoppiato (€ 20,66) quando il periodo di reperibilità ricade in una giornata festiva, anche infrasettimanale, o nel giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato (art. 24 CCNL 21.05.2018). Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%

Art. 9 - Risorse economiche

Annualmente l'Azienda speciale consortile Consorzio Sociale Valle dell'Irno Ambito S06 provvederà a garantire che una quota del monte-ore contrattualmente fissato per remunerare le prestazioni oltre il normale orario di lavoro (straordinario), venga assegnato in uso esclusivo a copertura degli interventi espletati dai dipendenti impegnati nel servizio di reperibilità. Il bilancio aziendale prevede le necessarie risorse al fine della copertura dei costi del servizio. Il servizio di reperibilità viene comunque programmato ed attivato dal Direttore nei limiti del budget stanziato annualmente.

Art. 10 – Dispositivi

I dipendenti in turno di reperibilità devono accertarsi del funzionamento dell'apparato telefonico, ne devono garantire la carica e tenersi, muniti del telefono cellulare, in luoghi assolutamente raggiungibili dal segnale. Ogni assenza dal servizio derivante dall'omissione di uno degli obblighi sopra menzionati costituisce assenza ingiustificata dal servizio con l'applicazione dei provvedimenti di decurtazione dell'indennità e di avvio di procedimento disciplinare.

Art.11- Riferimenti normativi

Il Presente regolamento è stato redatto e risponde in toto ai dettami normativi in materia ed ai relativi CCNL.